



COMUNE DI COCCAGLIO

Provincia di Brescia

Ufficio Tecnico Comunale

☎ 030/7725731 - Fax 030/7725741

e-mail ufficiotecnico@comunedicoccaglio.it



Comune di Coccaglio (BS)

Regolamento Comunale per la localizzazione delle aree idonee ad accogliere gli impianti di Radiotelevisione e Telecomunicazione.

Redatto da: dott. Giuseppe Toccagni

ALLEGATO ALLA DELIBERA ~~66.~~

N° 50 DEL 28/9/2005 C.C.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Pezzoni dott. Germano)

Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____

Le parti aggiornate sono scritte in grassetto ed in corsivo

Regolamento Comunale per la localizzazione delle aree e per l'installazione degli impianti di radiotelevisione e telecomunicazione

Aggiornamento 2005

Pagina 1 di 7

Articolo 1 - Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Dichiarazione di pubblico servizio delle reti di telefonia.....	3
Articolo 3 - Ambito di applicazione	4
Articolo 4 - Definizioni delle aree e azzonamento del territorio.....	4
Articolo 5 - Prescrizioni Generali.....	5
Articolo 6 - Prescrizioni particolari.....	5
Articolo 7 - Rispetto dei limiti	5
Articolo 8 - Procedure autorizzative	5
Articolo 9 - Tipologie di impianti	6
Articolo 10 - Impianti temporanei	6
Articolo 11 - Manutenzione degli impianti	6
Articolo 12 - Modalità di controllo	6
Articolo 13 - Risanamenti.....	7
Articolo 14 - Sanzioni.....	7
Articolo 15 - Entrata in vigore del presente regolamento	7
Articolo 16 - Norme transitorie	7
Allegato 1: Planimterie Comunali	7

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. L'oggetto del presente regolamento è la definizione delle procedure di autorizzazione, pianificazione, modalità di installazione sul territorio comunale di impianti di telecomunicazione esistenti e di nuova installazione con qualunque potenza, con particolare riferimento alle reti per telefonia mobile.

Tali procedure sono ispirate ai principi:

- della tutela della salute dei cittadini secondo i criteri della precauzione, del rispetto e della tutela dell'ambiente e della protezione dei valori naturali, paesaggistici, architettonici, con particolare salvaguardia di:
 - aree di particolare densità abitativa;
 - asili e scuole;
 - ospedali, case di cura e residenze per anziani;
 - edifici di particolare interesse storico ed artistico;
 - altre zone di interesse paesaggistico, naturalistico od ambientale;
- dell'esercizio delle competenze proprie delle Amministrazioni Comunali in materia di regolamentazione pianificatoria e di indirizzo circa lo sviluppo del proprio territorio;
- del contenimento degli impianti da dislocare sul territorio con la programmazione da parte del Comune della localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività riducendo al minimo l'impatto sul territorio e tutelando i valori di cui al punto precedente;
- della partecipazione degli operatori e dei cittadini al raggiungimento degli obiettivi prefissati, promuovendo forme di coordinamento tra i medesimi, finalizzate alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione compatibilmente con la qualità del servizio offerto (es. pubblicizzazione dei piani o delle richieste di localizzazione, concessione di termini per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini, associazioni, comitati interessati dall'installazione, utilizzazione da parte di più operatori dei medesimi impianti, ecc.).

Articolo 2 - Dichiarazione di pubblico servizio delle reti di telefonia

1. Visto il notevole grado di diffusione ed utilizzo di telefoni cellulari tra la popolazione, l'utilità nei casi di emergenza e di pericolo, nonché le prospettive di evoluzione ed incremento delle reti, volte a fornire ulteriori servizi basati sulla tecnologia cellulare, si configura per le reti per telefonia mobile la fattispecie del pubblico servizio.
2. Ritenendo la telefonia mobile un servizio pubblico, al fine di garantire l'installazione di impianti in luoghi idonei, evitare contenziosi e problemi con i cittadini, per poter esercitare un adeguato controllo e intervenire con efficacia per il rispetto delle leggi e la tutela della salute pubblica, gli impianti devono essere localizzati, qualora possibile, in siti di proprietà del Comune. Forme dirette di convenzionamento con i gestori degli impianti regoleranno le condizioni tecniche, economiche, logistiche e temporali cui i gestori dovranno attenersi.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale a tutti gli impianti fissi e temporanei così come definiti dal DM 381/1998 e dalla legge n. 36, 22 febbraio 2001.
2. Sono pertanto regolamentate le modalità di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti mobili e fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, così come previsto dall'art. 8, comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i dispositivi indicati al punto 1 della Circolare Regionale N. 63 del 27/11/2001.
4. La normativa di riferimento è costituita da:
 - D.M. n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"
 - LEGGE 22/02/2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
 - *D.M. 30 ottobre 2002 n° 275;*
 - *D.P.C.M. 8 luglio 2003*
 - LEGGE REGIONALE 11/05/2001 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni (comma 12, art 3, LR 06/03/2002 n. 4) " Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"
 - D.G.R. n. 7/7351 11 Dicembre 2001, Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi"
 - Regolamento n. 6 attuativo degli artt. 4,6, 7, 10 della legge regionale 11 Maggio 2001 n. 11
 - Legge Regionale 6 Marzo 2002 n.4, Art.3, comma 12.
 - *Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12*

Articolo 4 - Definizioni delle aree e azzonamento del territorio

1. Ai fini della corretta pianificazione in merito all'ubicazione degli impianti, ai sensi dell'art.4, comma 1, L.R. 11 del 11.05.2001 e della D.G.R. n.7/7351 allegato A, il territorio comunale di Coccaglio (BS) viene suddiviso nelle seguenti aree territoriali omogenee:
Aree di particolare tutela: si definiscono "aree di particolare tutela" le aree comprese entro un limite di 100 m. dal perimetro di proprietà *delle aree sensibili quali* di asili, scuole, oratori, parchi gioco, carceri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, strutture di accoglienza socio-assistenziali e similari, e relative pertinenze, individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.
Area 1: si definisce "area 1", l'insieme delle parti di territorio comunale costituite da uno o più centri o nuclei abitati, delimitati anche singolarmente da perimetro continuo che comprende tutte le aree ivi edificate con continuità ed i lotti interclusi; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
Area 2: si definisce "area 2" l'insieme delle parti di territorio comunale non rientrante in area 1 e nelle aree di particolare tutela.

Aree protette da vincolo ex T.U. 490/99: è l'area di tutela ambientale corrispondente al Monte Orfano

Aree destinate all'installazione degli impianti: sono le aree individuate dall'Amministrazione Comunale per l'installazione degli impianti

2. *In allegato al presente regolamento è unita la planimetria relativa alla classificazione di cui al comma precedente che costituisce parte integrante del presente regolamento.*

Articolo 5 - Prescrizioni Generali

1. Tutti gli impianti di cui al presente regolamento, da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, dovranno essere progettati o adeguati nel rispetto delle seguenti prescrizioni oltre a quelle dettate dalla normativa specifica di settore nazionale e regionale.
2. All'interno delle "Aree di particolare tutela", "Aree di tutela ex T.U. 490/99", "Area1" e, generalmente, in zone a destinazione urbanistica residenziale ai sensi del vigente Piano Regolatore nonché delle relative varianti in regime di salvaguardia, non è ammessa l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 Maggio 2001, n. 11.

Articolo 6 - Prescrizioni particolari

1. *In considerazione che le prescrizioni di cui all'articolo precedente non ammettono l'installazione degli impianti in aree generalmente residenziali ed aventi intensa attività umana, nella planimetria allegata sono individuate le zone destinate all'installazione degli impianti di cui trattasi.*
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di particolari valutazioni tecniche, urbanistiche, amministrative, per l'installazione degli impianti in zone diverse da quelle sopra individuate.

Articolo 7 - Rispetto dei limiti

Fatto salvo quanto previsto al presente regolamento, gli impianti devono rispettare i limiti di cui al D.M. 381/98.

Articolo 8 - Procedure autorizzative

1. L'installazione dei nuovi impianti è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 11 Maggio 2001, n. 11 nonché alle procedure di cui all'articolo 6 della medesima legge in caso di potenze inferiori ai 7 W.
2. Tutti gli impianti sono soggetti a *Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività* ed dalle procedure autorizzative previste dal citato art. 7, c. 2, della L.R. 11/05/2001 n. 11.
3. La procedura autorizzativa per l'installazione prevede sempre il conseguimento in fase istruttoria dei pareri obbligatori della Commissione Edilizia e dell'ARPA territoriale secondo le norme vigenti.
4. A conclusione dell'iter autorizzativo, il Comune si riserva la facoltà di prescrivere eventuali modificazioni alle strutture ed alle modalità costruttive degli impianti.

Articolo 9 - Tipologie di impianti

1. Al fine di limitare l'impatto visivo delle strutture, non è consentito l'utilizzo di materiali metallici riflettenti. In generale, in sede di concessione, potranno essere richiesti da parte dall'Ufficio Tecnico Comunale adeguati interventi volti a favorire l'inserimento della struttura nel contesto paesaggistico, con specifico riguardo alle attrezzature poste alla base della struttura. Qualora il sito di ubicazione lo richieda, può anche essere richiesta la messa a dimora di piantumazioni specifiche.
2. Salvo deroghe, stabilite di volta in volta in fase di concessione edilizia e giustificate unicamente da comprovate esigenze di natura strutturale o dalla necessità di garantire livelli di servizio adeguati, gli impianti dovranno essere in possesso delle seguenti specifiche costruttive:
 - *sono ammessi pali a non tralicci;*
 - *i pali di sostegno non dovranno possedere una altezza superiore ai 36 m. con esclusione della possibilità di installazione di palina aggiuntiva finale;*
 - *le antenne dovranno essere aderenti al palo senza uso di sbracci;*
3. Nei limiti degli spazi disponibili e delle possibilità tecniche, i gestori di ciascun impianto dovranno dichiarare la loro disponibilità ad ospitare sulla propria struttura **almeno altri due** gestori di telefonia mobile. Gli stessi dovranno fare specifica richiesta all'Amministrazione Comunale al fine di sottoscrivere apposita convenzione di cui all'art. 2;
4. *Non saranno ammesse ulteriori installazioni di pali se non verranno soddisfatte i requisiti dei punti precedenti*

Articolo 10 - Impianti temporanei

1. Rientrano in tale fattispecie gli impianti destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee e che comunque non siano in attività per un periodo di tempo superiore a centottanta giorni.
2. Tali impianti devono rispettare quanto previsto dalla L.R. 11 Maggio 2001, n. 11.
3. Il corrispettivo per il posizionamento temporaneo di detti impianti su aree di proprietà pubblica verrà determinato in base al "regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico" mediante l'applicazione della relativa tassa determinata ai sensi del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 11 - Manutenzione degli impianti

1. È fatto obbligo ai gestori degli impianti conservare e mantenere con cura gli impianti e le aree di pertinenza, sia per finalità di decoro che per garantire la efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate per il contenimento delle emissioni.

Articolo 12 - Modalità di controllo

1. Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti a capo ad organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, utilizzando allo scopo soggetti privati con capacità tecniche adeguate ovvero organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia di controllo. La relativa spesa è a carico dei concessionari degli impianti.

Articolo 13 - Risanamenti

1. Qualora l'ARPA o altri operatori istituzionali riscontrino il superamento dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente causato dalle emissioni di un impianto e/o il non rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione, il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.
2. Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati.
3. In caso di inerzia da parte del titolare dell'impianto il Sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione all'esercizio.

Articolo 14 - Sanzioni

1. Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento, dovranno essere rispettate le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convenzioni stipulate con il Comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica, disciplinate dalla legge 22 Febbraio 2001 n. 36 e dalla L.R. 11 Maggio 2001, n. 11, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

Articolo 15 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio della Delibera di C.C. di approvazione. L'Amministrazione Comunale provvederà alla sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità previste dalla vigente normativa.
2. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito di variazione della normativa o ad evoluzione della tecnologia.
3. Per quanto non espressamente precisato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore

Articolo 16 - Norme transitorie

1. Gli impianti esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento localizzati in aree non idonee, potranno rimanere in esercizio solo nel rispetto dei limiti di legge e con l'obbligo di presentare entro 6 mesi dall'esecutività del presente regolamento, un piano di rilocalizzazione in area idonea, da realizzarsi entro 6 mesi dalla relativa autorizzazione da parte del Comune ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Allegati:

- Planimetria azzonamento del territorio e delle aree destinate a localizzazione degli impianti.